



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNUALI AGLI STUDENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI POMEZIA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 31.01.2012

SOMMARIO

Articolo 1:	Istituzione e finalità.....
Articolo 2:	Entità del contributo
Articolo 3:	Destinatari
Articolo 4:	Requisiti di partecipazione
Articolo 5:	Termini e procedure
Articolo 6:	Esclusioni
Articolo 7:	Erogazione della quota
Articolo 8:	Trattamento dei dati

Articolo 1

Istituzione e finalità

Ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione Italiana ed in attuazione all'art. 11 della Legge Regionale del Lazio n. 29/92 (*Norme di attuazione del diritto allo studio*), al fine di stimolare ed incentivare i giovani residenti nel territorio comunale nella prosecuzione del percorso formativo, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, istituisce l'attribuzione di **“Assegni di studio annuali per merito”** per gli studenti, iscritti a scuole secondarie di secondo grado, residenti nel territorio comunale da almeno un anno solare.

A norma del comma 3 dell'art. 11 della predetta Legge Regionale gli assegni di studio saranno conferiti mediante concorso per titoli. I criteri di assegnazione dovranno tenere conto, oltre che del merito scolastico, anche delle condizioni economiche e sociali della famiglia dell'alunno partecipante.

Articolo 2

Entità del contributo

Nell'ambito delle risorse destinate annualmente dal Bilancio e dal relativo Piano di Gestione di competenza del Settore Istruzione, vengono assegnate, con le modalità riportate nel seguente articolo, assegni di studio annuali di complessivi Euro 250,00 (duecentocinquanta) cadauna, detratta la eventuale ritenuta di legge qualora dovuta.

La Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore competente, stabilirà con propria deliberazione, da adottarsi entro il mese di dicembre di ogni anno scolastico, il numero delle borse di studio da mettere a concorso.

Il numero degli assegni di studio deve essere ripartito in eguale misura tra le tipologie degli Istituti Secondari Superiori individuati dalla Riforma Gelmini: Licei, Istituti Tecnici ed Istituti Professionali.

Qualora il numero delle richieste e/o erogazioni in favore di studenti appartenenti ad uno degli indirizzi di cui alla Riforma Gelmini sia inferiore al numero degli assegni di studio disponibili per il medesimo indirizzo, il numero degli assegni di studi in eccesso sarà ripartito in eguale misura tra gli altri indirizzi secondo i criteri di cui al presente Regolamento e, in caso di presenza di un solo assegno di studio da ripartire, lo stesso non sarà erogato.

Articolo 3

Destinatari

Possono partecipare al concorso annuale per l'attribuzione degli assegni di studio comunali gli alunni residenti nel Comune di Pomezia che nell'anno scolastico di riferimento indicato dal bando, risultano :

- iscritti al primo anno di scuola statale o paritaria anche fuori dal territorio comunale, secondaria di secondo grado;
- che hanno conseguito la promozione per scrutinio;
- i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva o che hanno raggiunto la maturità al termine del ciclo degli studi effettuati.

Articolo 4

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla selezione per l'attribuzione degli assegni di studio gli alunni che al termine dell'anno scolastico di riferimento abbiano ottenuto una media dei voti su tutte le materie oggetto degli studi (con esclusione del voto di religione) non inferiore a 8/10 o, nel caso di diploma di maturità, 80/100.

La Giunta Comunale potrà rivedere, con cadenza almeno biennale, sia il voto minimo da porre a base del concorso sia la soglia di reddito massimo individuata con l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, stabilendo un nuovo limite con proprio atto formale.

La Deliberazione di Giunta dovrà necessariamente essere adottata entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Decorso tale termine il Dirigente competente potrà provvedere a bandire il concorso secondo i criteri stabiliti per l'anno scolastico precedente in conformità con il presente regolamento.

I criteri da seguire nell'ordine per la formazione della graduatoria sono i seguenti :

1 - Merito scolastico

- Punteggio attribuibile per il voto conseguito per il passaggio alle classi superiori (dalla classe I alla Classe IV)

Media dei voti compresa tra	9,51 – 10,00 punti 10,00
	9,01 – 9,50 punti 9,00
	8,51 – 9,00 punti 8,50
	8,00 – 8,50 punti 8,00

- Punteggio attribuibile per il voto conseguito al diploma di maturità:

Voto compreso tra	96 – 100 punti 10,00
(media espressa in centesimi)	91 – 95 punti 9,00
	86 – 90 punti 8,50
	80 – 85 punti 8,00

In caso di parità del valore di merito, si terrà conto della situazione ISEE

2 - Situazione economica della famiglia

Indicatore della situazione economica equivalente ISEE compreso tra :

- Da 0,00 a 5.000,00 Euro punti 5
- Da 5.001,00 a 10.000,00 Euro punti 4
- Da 10.001 a 15.000,00 Euro punti 3
- Da 15.001 a 20.000,00 Euro punti 1

- Maggiore di 20.000,00 Euro punti 0

3 – Criteri residuali

A parità di condizioni di merito e situazione economica, nella formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

- a) Disagio sociale della famiglia di appartenenza opportunamente; la eventuale sussistenza di tali condizioni dovrà essere dimostrata in sede di domanda di partecipazione, allegando l'attestazione delle relative condizioni dai competente Servizio Sociale comunale;
- b) Non aver ripetuto alcun anno scolastico durante il ciclo di studi relativo alle scuole secondarie di II° grado;
- c) Non essere stato oggetto, durante il quinquennio di studi, di provvedimenti disciplinari gravi (ad es. sospensioni dalla frequenza per atti di vandalismo e/o insubordinazioni gravi al corpo docente o all'Istituzione scolastica di appartenenza; etc.);
- d) Non aver superato, durante l'anno scolastico di riferimento, 15 giorni di assenza complessivi, ad esclusione delle assenze per malattia o altri fatti non dipendenti dalla volontà dello studente o della famiglia di appartenenza.

Articolo 5

Termini e procedure

La Giunta comunale, su proposta dell'Assessore competente, approva entro il 31 marzo dell'anno scolastico di riferimento, in osservanza alle disposizioni di legge, alle disponibilità di bilancio ed a quelle stabilite dal presente regolamento, il Bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio.

Il numero delle borse di studio attribuibili è strettamente correlato alle apposite risorse stanziare sul capitolo di riferimento del PEG di Settore.

Il Bando dovrà essere pubblicato, a cura dell'ufficio Istruzione, all'Albo Pretorio del Comune di Pomezia per almeno 30 giorni. Parimenti, dovrà essere pubblicato sul sito internet comunale. L'Ufficio interessato dovrà provvedere a dare la massima diffusione del bando anche presso le scuole del territorio comunale e tramite manifesti da affiggere negli appositi spazi presenti sul territorio comunale di Pomezia.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato inderogabilmente al giorno 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento.

Le domande pervenute oltre tale data non potranno essere accolte.

La residenza e gli altri dati richiesti, potranno essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.

La domanda, redatta su apposito modello predisposto dall'Ufficio Istruzione o da chi ne ha la competenza, corredata dalla documentazione richiesta e, a pena di esclusione, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Residenza entro i termini stabiliti dal Bando.

Nel caso di studenti minorenni, le domande dovranno essere sottoscritte da un genitore o dall'esercente la patria potestà;

Il possesso dei requisiti speciali di merito ed economici dovrà, pena esclusione, è comprovato dagli interessati mediante la presentazione della seguente documentazione, da allegare alla domanda di partecipazione redatta e sottoscritta a cura dell'alunno mediante:

1. Certificato, rilasciato dalla segreteria della scuola di provenienza, attestante il risultato conseguito nell'anno scolastico di riferimento indicato nel bando pubblico e le eventuali ulteriori condizioni (punti a), b), c), d) previste dal precedente articolo 4 (Requisiti di partecipazione) del presente regolamento;
2. Dichiarazione ISEE dell'intero nucleo familiare riferito ai redditi indicati dal bando;
3. Eventuale dichiarazione dei Servizi sociali attestante lo stato di disagio socio-economico

La residenza e gli altri dati generali richiesti, potranno essere autocertificati nei modi e nei termini previsti dalla legge vigente in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Tra gli alunni della scuola secondaria superiore che a norma del presente regolamento possono ottenere gli assegni di studio, verrà compilata, a cura di una apposita commissione interna di settore presieduta dal Dirigente competente alla quale dovrà far parte il funzionario responsabile del servizio scuola e un impiegato di categoria C – Assistente Amministrativo – il quale avrà anche il compito di verbalizzare tutte le operazioni connesse con il procedimento di valutazione e assegnazione, una apposita graduatoria, da pubblicarsi entro il mese di giugno, che terrà conto, oltre che della media dei voti raggiunta, anche dell'ISEE certificato dal CAF e relativo ai redditi dell'anno precedente.

Articolo 6

Esclusioni

Saranno escluse dal concorso bandito a norma del presente regolamento tutte le istanze:

- Presentate oltre la data stabilita dal relativo bando di partecipazione;

- Carenti di una o più delle dichiarazioni e/o attestazioni o certificazioni richieste o espresse in forma che non consente alla Commissione una valutazione univoca e certa;
- Non sussistenza dei requisiti di partecipazione;
- Aver percepito, nell'anno scolastico di riferimento, altri assegni e/o borse di studio;
- Aver goduto di assegnazione di posto gratuito in convitto, i cui oneri siano stati posti a carico di altri Enti o Associazioni o Istituzioni, nonché in presenza di altri benefici previsti dalla legge; all'alunno è data facoltà di opzione a norma dal comma 4, articolo 11 della legge regionale 29/92; tale condizione dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di partecipazione – l'assenza dichiarativa di tale stato comporterà l'esclusione dei partecipanti.

Articolo 7

Erogazione della quota

Gli assegni di studio verranno erogati tramite assegno circolare intestato al beneficiario, se maggiorenne, o al genitore esercente la patria potestà se minorenni, da consegnare agli studenti assegnatari o ad uno dei genitori esercenti la patria potestà se minorenni, durante apposita cerimonia pubblica, a cura del Sindaco o dell'Assessore competente.

Agli studenti che in graduatoria abbiano pari punteggio attribuito per il voto conseguito, ma con una situazione ISEE superiore che comporta la non elargizione del contributo economico, sarà comunque effettuato, nei limiti delle disponibilità del Settore, un riconoscimento di tipo non economico, mediante consegna di targa o pergamena.

Articolo 8

Trattamento dei dati

Il Richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica; acconsente altresì alla loro consultazione e diffusione per le sole finalità contenute nel presente regolamento.

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato a norma del responsabile individuato dal Dirigente di Settore, secondo le norme vigenti in materia di protezione dei dati (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, intitolato **Codice in materia di protezione dei dati personali**);